

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 464/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

S.R.O.
26.08-9
gl

Progetto di legge

“Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare”

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27478 del 26.08.2019

Classificazione 02.05

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura di cui all'articolo 117, terzo comma, in conformità alla Convenzione europea dei diritti del fanciullo (N.Y 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176, alla normativa europea e statale in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e al recente documento UNICEF/OMS "Nurturing Care Framework", Ginevra 2018, per sollecitare governi e istituzioni a investire precocemente nell'infanzia, promuove e valorizza il diritto di accesso al libro e rimuove gli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare nel territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), la Regione si impegna, in modo universale, ad adottare tutti gli strumenti e i provvedimenti necessari in materia di tutela, diffusione e valorizzazione del diritto alla lettura fin dai primi mesi di vita e lungo tutto l'arco dell'età prescolare e nonché a sostenere le iniziative e le azioni poste in essere sul territorio dagli enti pubblici e privati nel settore.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione di cui all'articolo 1, riconosce l'accesso e la promozione alla lettura in età prescolare, come presupposto e strumento:
 - a) di crescita che favorisce il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo della persona, in particolare secondo le linee del Programma Nazionale "Nati per Leggere" promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino a cui si ispira e si richiama la presente legge regionale;
 - b) di identificazione del sé e dell'altro;
 - c) di prevenzione della povertà educativa e culturale;
 - d) di tutela della diversità culturale;
 - e) di superamento delle diversità culturali, economiche e sociali;
 - f) di facilitazione di apprendimento delle lingue
 - g) di promozione di relazioni familiari e di competenze genitoriali.
2. A tal fine, la Regione provvede a realizzare direttamente o a sostenere iniziative ed interventi diretti a:
 - a) promuovere il libro e la lettura in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le istituzioni, le Università, le associazioni culturali, le biblioteche ed i pediatri di famiglia;
 - b) promuovere la cultura alla familiarizzazione della lettura e le buone pratiche dei genitori e degli educatori;

- c) creare, valorizzare e implementare il servizio bibliotecario regionale;
- d) favorire la lettura multilingue.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) le famiglie con bambini in età prescolare (0-6 anni);
- b) le associazioni, le fondazioni e le istituzioni culturali e multiculturali che offrono servizi educativi, culturali e sanitari ai bambini in età prescolare nel territorio regionale;
- c) gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le università e le biblioteche;
- d) i Comuni, anche in forma associata, la Città metropolitana e le Province.

Art. 4

(Azioni)

1. La Regione si impegna ad adottare politiche di sostegno attraverso:

- a) il potenziamento dei servizi con caratteristiche educative e culturali per i bambini in età prescolare;
- b) la creazione di reti finalizzate alla cooperazione di tutte le componenti sociali presenti sul territorio, in particolare riconoscendo, implementando e valorizzando l'azione del Programma nazionale "Nati per Leggere" per la promozione della lettura ad alta voce;
- c) il rafforzamento della struttura bibliotecaria regionale attraverso una maggiore dotazione di libri e servizi per le fasce di età prescolare e l'incremento degli spazi dedicati ai bambini ed alle famiglie;
- d) l'attività di informazione, formazione e orientamento rivolta a tutto il personale - educatori, docenti, operatori sanitari, operatori culturali, bibliotecari, pediatri di famiglia, volontari - coinvolto nelle azioni e nei progetti di promozione del libro e della lettura;
- e) l'istituzione e il sostegno di presidi e iniziative di lettura nei reparti di pediatria degli ospedali, nei centri vaccinali delle Aziende ospedaliere e nei consultori, negli ambulatori dei pediatri di famiglia;
- f) la promozione e il sostegno di progetti e di laboratori sperimentali tra istituzioni scolastiche università e biblioteche;
- g) l'adesione, la promozione e il coordinamento di iniziative in occasione della Giornata Nazionale per la promozione della lettura istituita dal Ministero dell'Istruzione, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza e il valore del libro e della lettura come strumento di crescita culturale, psicologica e sociale.

Art. 5

(Piano Triennale Regionale per la Lettura)

1. La Regione, con apposito provvedimento, approva un "Piano triennale regionale per la lettura", che contiene un modello di implementazione e sviluppo dell'educazione e della pratica della lettura in età prescolare, sulla base delle peculiarità e delle specifiche esigenze del territorio calabrese.

2. Il Piano ha la finalità di coinvolgere tutti i rappresentanti e referenti dei progetti ed iniziative di promozione del libro e della lettura in un'ottica di rete tra Enti locali, Università, pediatri ed i pediatri di famiglia, strutture socio-sanitarie, Biblioteche, scuole ed asili nido, l'Associazione Nati per Leggere (NPL), l'Associazione culturale pediatri (ACP) che opera nella Regione Calabria, nonché le altre associazioni e privati interessati, compresi gli editori operanti sul territorio regionale. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.

3. A tal fine, è istituito un tavolo di coordinamento regionale che ha il compito di formulare proposte, proporre piani e progetti nonché strategie e modalità operative per rafforzare ed implementare la rete di azioni necessarie per lo sviluppo e la diffusione della lettura in età prescolare. Il tavolo di coordinamento è costituito, a titolo gratuito e su base volontaria, da:

- un rappresentante del competente Dipartimento regionale,
- un rappresentante dell'Azienda sanitaria,
- un rappresentante degli Enti locali,
- un rappresentante di NPL,
- un rappresentante di ACP,
- un rappresentante dei bibliotecari,
- un rappresentante dei pediatri di famiglia, indicato dalla sigla sindacale di categoria più rappresentativa,
- un rappresentante del Settore Istruzione,
- un rappresentante dell'Università.

4. Il Piano regionale, sulla base delle proposte trasmesse dal tavolo di coordinamento, determina i criteri e predispone gli ambiti di interventi nonché le misure di programmazione e di governance delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare, al fine di creare una diffusa rete territoriale locale che garantisca un servizio armonizzato, coordinato ed efficiente di attività e servizi dedicati ai bambini attraverso il coinvolgimento dei pediatri di famiglia, dei consultori, dei corsi di preparazione al parto, dei centri vaccinali, delle case circondariali, degli ospedali e case di cura con reparti di pediatria.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

PROPOSTA DI LEGGE recante

“ Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare”

d’iniziativa del Consigliere regionale

Relazione descrittiva

La finalità della presente proposta di legge è quella di favorire ed implementare azioni e strumenti per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare.

Rientra tra i compiti fondamentali dello Stato, della Regione ed in generale delle istituzioni pubbliche adottare politiche ed azioni a sostegno dell’infanzia.

A tal fine, è opportuno ricordare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, impone agli Stati contraenti l’adozione di tutte le misure legislative ed amministrative necessarie a tutelare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione.

Tra questi, l’articolo 17 prevede l’impegno degli Stati membri a garantire l’accesso a bambini e ragazzi ad un’informazione sicura, rispettosa della loro età e che promuova il loro benessere sociale, spirituale e morale. Tra le misure elencate, il punto 3 prevede, appunto, che si incoraggi la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia.

La lettura, dunque, è considerata strumento indispensabile di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale dei bambini, di educazione all’ascolto ed alla comunicazione. Rappresenta, inoltre, un mezzo di conoscenza e comprensione della realtà e, più in generale, strumento di crescita e di prevenzione della povertà culturale ed educativa. Occorre, dunque, realizzare politiche a sostegno dei più piccoli “per consentire ai bambini di poter partire bene nella vita”. E’ quanto emerge, peraltro, in un rilevante documento internazionale il “*Nurturing Care Framework*“, rivolto ai governi nazionali e locali, agli operatori sanitari, educativi, che contiene indicazioni e raccomandazioni sugli interventi da porre in essere nel momento di vita che va dalla gravidanza fino ai tre anni di vita del bambino.

Numerosi studi dimostrano, infatti, che i contesti stimolanti e ricchi da un punto di vista delle letture disponibili, consentono di acquisire abilità nelle competenze dell’alfabetizzazione in età prescolare e di sviluppare la motivazione, la curiosità e la

memoria, tutte funzioni che vengono a comporre il bagaglio intellettuale ed emotivo di una persona.

Pertanto, attraverso questa proposta, la Regione deve adottare le misure necessarie a potenziare e diffondere la cultura della lettura nella prima infanzia nonché sostenere i progetti e le attività dei soggetti pubblici e privati, anche attraverso il riconoscimento dell'attività intrapresa nel 1999 dall'Associazione "Nati per Leggere", che da 20 anni si distingue su tutto il territorio nazionale per le attività sulla lettura in età prescolare. Inoltre, l'intenzione del legislatore è quella di valorizzare ed affermare la fondamentale attività esercitata dai pediatri, che svolgono un ruolo di assistenza e supporto ai bambini ed alle famiglie non solo dal punto di vista squisitamente medico-pediatrico ma altresì di sostegno educativo, pedagogico e formativo.

Nello specifico, si propongono interventi di ampliamento dei servizi con caratteristiche educative, ludiche e culturali; la creazione di reti ed il sostegno di progetti e laboratori, di rafforzamento infrastrutturale, in termini di dotazione libraria, della rete locale delle biblioteche di pubblica lettura, nonché la creazione di piccole biblioteche negli asili nido e nelle scuole dell'obbligo. Si prevede, altresì, il rafforzamento delle strutture bibliotecarie e l'istituzione o il supporto di presidi ed iniziative di lettura negli studi pediatrici, nei reparti o spazi ambulatoriali di ospedali e consultori.

A tal fine, è prevista l'adozione di un "Piano per la Lettura" di carattere triennale, che ha la finalità di individuare obiettivi, strumenti ed azioni di informazione, diffusione ed implementazione delle misure per creare una rete che garantisca servizi su tutto il territorio regionale in modo uniforme ed efficiente.

E' importante, al fine della stesura di un Piano realmente efficace e rispondente alle esigenze ed ai bisogni concreti, la previsione di un tavolo di coordinamento che coinvolga i vari stakeholders (operatori, educatori, enti territoriali, pediatri, associazioni, biblioteche) i quali, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze, hanno il compito di evidenziare le esigenze e le criticità nonché elaborare proposte e progetti utili alla redazione del predetto Piano.

La proposta si compone di sei articoli.

L'articolo 1 indica i principi sottesi alla legge finalizzati alla promozione ed alla diffusione della lettura in età prescolare.

L'articolo 2 indica le finalità della legge e definisce le misure e gli strumenti necessari che la Regione deve adottare per la tutela e valorizzazione del diritto alla lettura.

L'articolo 3 individua i beneficiari delle azioni indicate dalla legge ed in particolare i bambini in età prescolare ovvero dai primi mesi di vita fino ai sei anni.

L'articolo 4 descrive nel dettaglio le singole azioni che la Regione deve adottare.

L'articolo 5 stabilisce l'adozione da parte della Regione Calabria del Piano triennale regionale della lettura con l'obiettivo di stabilire gli ambiti di intervento e le misure di programmazione e governance delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare. Il Piano viene approvato ogni tre anni, sulla base del documento predisposto dal tavolo di coordinamento dei rappresentanti delle realtà pubbliche e private coinvolte nei progetti di diffusione della lettura.

L'articolo 6 contiene la clausola d' invarianza finanziaria, in considerazione della natura squisitamente ordinamentale della legge;

- l'art. 7, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare”

La presente legge ha natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari, come illustrato con la tabella descrittiva degli oneri finanziari, di seguito riportata :

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 contiene disposizioni di principio e chiarisce la <i>ratio</i> della legge, pertanto non			0

	comporta spese.			
Art. 2	L'art. 2 contiene norme ordinamentali in quanto si limita ad indicare le finalità sottese agli interventi previsti dalla legge.			0
Art. 3	L'articolo 3 è una norma di carattere ordinamentale, in quanto elenca i beneficiari della legge.			0
Art. 4	Non comporta spese in quanto provvede ad esplicitare le politiche di sostegno per dare attuazione agli obiettivi sottesi della legge.			0
Art. 5	Ha natura ordinamentale in quanto prevede l'adozione di un piano triennale per la lettura che deve essere approvato dalla Regione, sulla base degli indirizzi trasmessi dal tavolo di coordinamento costituito dai rappresentanti pubblici e privati attivi nel campo della promozione e diffusione del libro in età prescolare.			0

Art. 6	Contiene la clausola d invarianza finanziaria			0
--------	--	--	--	---

I criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vengono esplicitati, posto che, come sopra evidenziato, la presente proposta non comporta alcuna spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				

Progetto di legge

“Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare”

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura di cui all'articolo 117, terzo comma, in conformità alla Convenzione europea dei diritti del fanciullo (N.Y 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176, alla normativa europea e statale in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e al recente documento UNICEF/OMS "Nurturing Care Framework", Ginevra 2018, per sollecitare governi e istituzioni ad investire precocemente nell'infanzia, promuove e valorizza il diritto di accesso al libro e rimuove gli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare nel territorio regionale.

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), la Regione si impegna, in modo universale, ad adottare tutti gli strumenti e i provvedimenti necessari in materia di tutela e diffusione del diritto alla lettura fin dai primi mesi di vita e lungo tutto l'arco dell'età prescolare nonché a sostenere le iniziative e le azioni poste in essere sul territorio dagli enti pubblici e privati nel settore.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione di cui all'articolo 1, riconosce l'accesso e la promozione alla lettura in età prescolare, come presupposto e strumento:

- a) di crescita che favorisce il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo della persona, in particolare secondo le linee del Programma Nazionale “Nati per Leggere” promosso dall’ Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino a cui si ispira e si richiama la presente legge regionale;
- b) di identificazione del sé e dell’altro;
- c) di prevenzione della povertà educativa e culturale;

- d) di tutela della diversità culturale;
- e) di superamento delle diversità culturali, economiche e sociali;
- f) di facilitazione di apprendimento delle lingue
- g) di promozione di relazioni familiari e di competenze genitoriali.

2. A tal fine, la Regione provvede a realizzare direttamente ed a sostenere iniziative ed interventi destinati a:

- a) promuovere il libro e la lettura in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le istituzioni, le Università, le associazioni culturali, le biblioteche ed i pediatri di libera scelta;
- b) sostenere la cultura alla familiarizzazione della lettura e le buone pratiche dei genitori e degli educatori;
- c) creare, valorizzare ed implementare il servizio bibliotecario regionale;
- d) favorire la lettura multilingue.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) le famiglie con bambini in età prescolare (0-6 anni);
- b) le associazioni, le fondazioni e le istituzioni culturali e multiculturali che offrono servizi educativi, culturali e sanitari ai bambini in età prescolare nel territorio regionale;
- c) gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le università e le biblioteche;
- d) i Comuni, anche in forma associata, la Città metropolitana e le Province.

Art. 4

(Azioni)

1. La Regione si impegna ad adottare politiche di sostegno attraverso:

- a) il potenziamento dei servizi con caratteristiche educative e culturali per i bambini in età prescolare;
- b) la creazione di reti finalizzate alla cooperazione di tutte le componenti sociali presenti sul territorio, in particolare riconoscendo, implementando e valorizzando l'azione del Programma nazionale "Nati per Leggere" per la promozione della lettura ad alta voce;

- c) il rafforzamento della struttura bibliotecaria regionale attraverso una maggiore dotazione di libri e servizi per le fasce di età prescolare e l'incremento degli spazi dedicati ai bambini ed alle famiglie;
- d) l'attività di informazione, formazione e orientamento rivolta a tutto il personale - educatori, docenti, operatori sanitari, operatori culturali, bibliotecari, pediatri di libera scelta, volontari - coinvolto nelle azioni e nei progetti di promozione del libro e della lettura;
- e) l'istituzione e il sostegno di presidi e iniziative di lettura nei reparti di pediatria degli ospedali, nei centri vaccinali delle Aziende ospedaliere e nei consultori nonché negli ambulatori dei pediatri di libera scelta;
- f) la promozione e il sostegno di progetti e di laboratori sperimentali tra istituzioni;
- g) l'adesione, la promozione e il coordinamento di iniziative in occasione della Giornata Nazionale per la promozione della lettura istituita dal Ministero dell'Istruzione, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza e il valore del libro e della lettura come strumento di crescita culturale, psicologica e sociale.

Art. 5

(Piano Triennale Regionale per la Lettura)

1. La Regione, con apposito provvedimento, approva un "Piano triennale regionale per la lettura", che contiene un modello di implementazione e sviluppo dell'educazione e della pratica della lettura in età prescolare, sulla base delle peculiarità e delle specifiche esigenze del territorio calabrese.
2. Il Piano ha la finalità di coinvolgere tutti i rappresentanti e referenti dei progetti ed iniziative di promozione del libro e della lettura in un'ottica di rete tra Enti locali, Università, pediatri, con particolare attenzione ai pediatri di libera scelta, strutture socio-sanitarie, Biblioteche, scuole ed asili nido, l'Associazione Nati per Leggere (NPL) Calabria, l'Associazione culturale pediatri (ACP) che opera nella Regione Calabria, l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) Calabria, nonché le altre associazioni e privati interessati, compresi gli editori ed i librai specializzati operanti sul territorio regionale. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.
3. A tal fine, è istituito un tavolo di coordinamento regionale che ha il compito di formulare proposte, proporre piani e progetti nonché strategie e modalità operative per rafforzare ed implementare la rete di azioni necessarie per lo sviluppo e la diffusione

della lettura in età prescolare. Il tavolo di coordinamento è costituito, a titolo gratuito e su base volontaria, da:

- due rappresentanti della Regione Calabria, rispettivamente competenti in materia di tutela della salute e delle politiche sociali,
- un rappresentante dell'ANCI,
- il rappresentante per la Calabria del Centro Salute del Bambino (CSB);
- un rappresentante dell'Associazione Culturale Pediatri (ACP) Calabria ,
- un rappresentante dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) Calabria,
- un rappresentante dei pediatri di libera scelta, indicato dalla sigla sindacale di categoria più rappresentativa,
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale,
- un rappresentante dell'Università.

4. Il Piano regionale, sulla base delle proposte trasmesse dal tavolo di coordinamento, determina i criteri e predispone gli ambiti di interventi nonché le misure di programmazione e di governance delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare, al fine di creare una diffusa rete territoriale locale che garantisca un servizio armonizzato, coordinato ed efficiente di attività e servizi dedicati ai bambini attraverso il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, dei consultori, dei corsi di preparazione al parto, dei centri vaccinali, delle case circondariali, degli ospedali e case di cura con reparti di pediatria.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.